

# «La Digitalizzazione nel Codice dei Contratti Pubblici»

Regole tecniche e certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale

Roma 29 novembre 2023

# Codice dei Contratti

- Rispetto alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che pur prevedeva la “Digitalizzazione delle procedure” (art. 44) e le “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” (art. 58), le disposizioni della Parte II del Libro I artt. 19-36 «**Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici**» del nuovo Codice rafforzano il tema della digitalizzazione delle procedure e la interoperabilità delle piattaforme, imponendo l’estensione della digitalizzazione a tutto il ciclo vita dei contratti pubblici con l’acquisizione diretta dei dati dalle banche dati esistenti
- Centrale diventa lo svolgimento delle gare svolto su **piattaforme telematiche** e la confluenza delle informazioni sulla **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** di ANAC che rappresenta l’infrastruttura tecnologica portante dell’ecosistema nazionale di eprocurement
- Per consentire il ciclo di vita digitale di tutte le fasi dei contratti pubblici è specificamente previsto che tutti i sistemi coinvolti nel processo interagiscano – tramite interoperabilità - con la **Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)**
- **L’attuazione delle gare in modalità digitale è prevista per il 1° gennaio 2024**

# Principi generali



- Disponibilità, da parte di ogni stazione appaltante, di una **piattaforma digitale** che consenta lo svolgimento delle procedure previste dal Codice uniformando le modalità di erogazione dei servizi digitali
- **Interoperabilità** quale fattore chiave per la trasformazione digitale, prerequisito per promuovere la comunicazione elettronica e lo scambio dati tra le PA e garantire l'applicazione del principio del «once only» ai fini della semplificazione delle procedure
- Aderenza e definizione di **standard** quale presupposto per l'interconnessione dei sistemi e l'interoperabilità dei dati per favorire l'interoperabilità transfrontaliera
- Rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (**CAD**)

# Contesto attuale PNRR

- **Rilevanza strategica** della trasformazione digitale come strumento per adempiere non solo ad esigenze normative ma anche per l'attuazione delle politiche economiche e della digitalizzazione come elemento fondamentale per la sua attuazione.
- **Ruolo chiave della PA** come abilitatore imprescindibile di ogni trasformazione del Paese.
- Rilancia la digitalizzazione degli acquisti che consente la realizzazione degli interventi previsti nel piano con tempi e risultati in linea con gli obiettivi progettuali e prevede l'evoluzione del sistema nazionale di e-procurement attraverso la digitalizzazione end-to-end .
- La riforma del Codice dei contratti costituisce un importante obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: M1C1-70 Riforma 1.10 – Riforma delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni - Asse 4 – Contratti pubblici e tempi di pagamento della PA della componente M1C1 del PNRR

# Rilevanza strategica

- Il nuovo Codice dei Contratti stabilisce che tutte le procedure di acquisto siano svolte in modalità digitale. Le stazioni appaltanti devono mettere a disposizione degli operatori economici i servizi digitali per partecipare alle procedure di acquisto e gli operatori economici sono obbligati ad utilizzare tali servizi per partecipare alle procedure di acquisto.
- A tale scopo la PA utilizza un sistema informativo distribuito, che il Codice denomina “Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui componenti principali sono la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e le piattaforme di approvvigionamento digitale.
- Sulle piattaforme di approvvigionamento digitale transitano ogni anno alcuni milioni di procedure di appalto con un valore complessivo superiore a 200 miliardi di euro. Le procedure di appalto coinvolgono decine di migliaia di stazioni appaltanti italiane e centinaia di migliaia di operatori economici collocati in tutto il Mercato Unico Europeo.
- L’interesse pubblico connesso al corretto funzionamento dell’Ecosistema nazionale di e-procurement è molto rilevante. Con l’attribuzione alla BDNCP dello status di banca dati di interesse nazionale e l’obbligatorietà della certificazione delle piattaforme il legislatore dà atto della rilevanza strategica dell’Ecosistema.
- La conformità dell’Ecosistema ai requisiti tecnici previsti dal Codice è necessaria per assicurare la correttezza e trasparenza delle negoziazioni di acquisto, rendere più efficace il contrasto ai fenomeni corruttivi, mitigare la possibilità di contenziosi, oltre a contribuire a semplificare e accelerare le procedure di acquisto e ad allargare la partecipazione dei soggetti che operano nel mercato

# Articolo 26 del Codice

- L' art. 26 prevede la stesura da parte di AGID, d'intesa con ANAC e con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, di un provvedimento contenente i requisiti tecnici nonché le modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale in uso alle stazioni appaltanti per lo svolgimento delle attività connesse al ciclo di vita digitale dei contratti pubblici
- Le regole tecniche delle piattaforme sono necessarie per la valutazione di conformità delle stesse al fine di valorizzare e normalizzare quanto già esistente secondo criteri di fattibilità, gradualità e flessibilità e porre le basi per le future evoluzioni

# Le regole tecniche (1/2)

- AGID ha avviato a partire dal 2022 una consultazione pubblica, al fine di coinvolgere tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di e-procurement, per far emergere proposte e suggerimenti volti a definire regole tecniche e criteri di certificazione coerenti con lo stato attuale di implementazione delle piattaforme di approvvigionamento.
- Con determinazione n. 137/2023, d'intesa con ANAC e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato il 1° giugno 2023 il provvedimento contenente i requisiti tecnici e le modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, di cui all'art 26 del Codice dei contratti (D.lgs. n. 36/2023).
- Al fine di sciogliere eventuali dubbi interpretativi sulle Regole tecniche, a luglio 2023 sono state pubblicate sia le FAQ che un ulteriore approfondimento tecnico: il “Modello di interoperabilità per le Piattaforme di approvvigionamento digitale”, che chiarisce il modello di interoperabilità adottato nell'ambito dell'e-procurement, in conformità alle Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati, che ha l'obiettivo di abilitare lo scambio semplice e sicuro di dati e informazioni tra tutte le PA. (art. 50 ter. del CAD).

# Le regole tecniche (2/2)

- Le Regole tecniche si rivolgono ai Titolari e ai Gestori delle piattaforme di approvvigionamento digitale, intendendo con:
  - **Titolare** (o Produttore): il soggetto che sviluppa e mantiene il SW del prodotto e lo sottopone a certificazione AGID;
  - **Gestore**: il soggetto responsabile dell'esercizio della piattaforma che ne garantisce il funzionamento, la sicurezza e la protezione dei dati personali.
- Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la piattaforma è un insieme di servizi utilizzati dalle SA per svolgere una o più attività del ciclo di vita dei contratti ed è esercita dal Gestore.
- Il componente della piattaforma realizza uno o più di questi servizi ed è sviluppato da un Produttore.

# I requisiti tecnici

- I requisiti tecnici cui le piattaforme devono conformarsi è stato suddiviso in 3 classi:
  1. Classe 1 - Requisiti generali derivanti dal rispetto dei principi digitali e delle disposizioni del CAD (art. 19 c. 1 del Codice);
  2. Classe 2 - Requisiti funzionali del ciclo di vita dei contratti (Generali 2a e Specifici 2b);
  3. Classe 3 - Requisiti per l'interoperabilità.
- Solo i requisiti di Classe 2 e 3 sono oggetto di certificazione.
- Le Regole Tecniche si rivolgono sia ai Titolari che ai Gestori delle piattaforme.
- I Gestori rispettano le Regole Tecniche e utilizzano piattaforme certificate, rispettando le istruzioni fornite dai Titolari .

# I requisiti di Classe 2b e Classe 3

Sono requisiti funzionali specifici applicabili alla varie fasi del ciclo di vita dei contratti

Ciclo di vita dei contratti pubblici (art. 21 c. 1)	Requisiti di piattaforme e servizi digitali (art. 22 c. 2)						
	a) Redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale	b) pubblicazione e trasmissione dei dati e documenti alla BDNCP	c) accesso elettronico alla documentazione di gara	d) presentazione del DGUE in formato digitale e interoperabilità con il FVOE	e) presentazione delle offerte	f) apertura e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale	g) controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e gestione delle garanzie
Programmazione	Classe 2b	Classe 3	Classe 2b	NO	NO	NO	NO
Progettazione	Classe 2b	NO	Classe 2b	NO	NO	NO	NO
Pubblicazione	Classe 2b	Classe 3	Classe 2b	Classe 2b (DGUE)	Classe 2b	Classe 2b	Classe 3
Affidamento	Classe 2b	Classe 3	Classe 2b	Classe 3 (FVOE)	NO	Classe 2b	Classe 3
Esecuzione	Classe 2b	Classe 3	Classe 2b	Classe 3 (FVOE)	NO	Classe 2b	Classe 3

LEGENDA:      Requisiti di Classe 2b **sfondo azzurro**.  
 Requisiti di Classe 3 (interoperabilità) **sfondo verde**

# Lo schema operativo

- Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Codice, la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, è rilasciata da AGID e consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).
- Nell'ambito delle Regole tecniche è descritto il modello di certificazione che prevede il rilascio della certificazione da parte di AGID dei componenti di piattaforma su richiesta dei Titolari e il rilascio ed invio ad AGID delle Dichiarazioni di conformità delle istanze di piattaforma da parte dei relativi Gestori.
- Le Regole tecniche prevedono (cfr. cap. 4.1) la pubblicazione da parte di AGID , d'intesa con DTD e ANAC, dello «**Schema operativo**», documento a supporto del processo di certificazione.
- Con determina 218/2023, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato il 25 settembre 2023 , d'intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, lo «Schema operativo» a supporto del processo di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell'ambito delle Regole tecniche emanate da AGID, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36.

# Il registro delle piattaforme certificate

- Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Codice, ANAC gestisce il Registro delle piattaforme certificate, alimentato dalle informazioni inviate da AGID.
- Il Registro è composto da 3 sezioni:
  1. Componenti delle Piattaforme certificati da AGID;
  2. Gestori autorizzati;
  3. Istanze di Piattaforma per cui il relativo Gestore ha rilasciato la dichiarazione di conformità. Le informazioni sui componenti certificati e le piattaforme che hanno ottenuto la certificazione sono pubblicamente accessibili.
- Il Registro è strettamente coinvolto nell'assegnazione degli attributi certificati necessari per l'accreditamento, identificazione e autorizzazione sull'infrastruttura interoperabilità PDND, come descritto nel Modello d'interoperabilità.

# Il processo di certificazione

- Il certificato rilasciato da AGID per un nuovo componente di piattaforma, a fronte della valutazione positiva dell'istanza e dei relativi allegati inviati dal Titolare, ha durata pari ad un anno e viene estesa di due anni in due anni sulla base del certificato di conformità emesso da un organismo di valutazione.
- I componenti certificati da AGID sono sottoposti ad audit, a spese del Titolare, da parte di un organismo di valutazione della conformità accreditato che rilascia almeno ogni 24 mesi un certificato.
- AGID può disporre delle verifiche a campione sui componenti di piattaforma che hanno ottenuto la certificazione al termine delle attività di valutazione.
- AGID effettua comunicazione ad ANAC ad ogni rilascio, aggiornamento o revoca di certificazione con i dati necessari ad identificare il Titolare, il componente di piattaforma e la relativa versione, per consentire ad ANAC di gestire il Registro delle piattaforme certificate.

# Grazie!

## CONTATTI:

[eprocurement@agid.gov.it](mailto:eprocurement@agid.gov.it)

[protocollo@pec.agid.gov.it](mailto:protocollo@pec.agid.gov.it)